

Ordinanza concernente l'organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività (OROIR)

del 26 giugno 1991 (Stato il 16 febbraio 1999)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 2, 11 e 37 della legge federale del 23 dicembre 1959¹ sull'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni;
visto l'articolo 89 della legge federale sulla protezione civile²;
visto l'articolo 147 capoverso 1 dell'organizzazione militare³ (OM);
visto l'articolo 1 della legge federale del 27 giugno 1969⁴ su gli organi direttivi ed il Consiglio di difesa,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza definisce le competenze, l'organizzazione e l'intervento degli organi della Confederazione in caso di evento che possa costituire un pericolo per la popolazione e l'ambiente in seguito ad aumento della radioattività.

² In caso di pericoli dovuti a impianti nucleari svizzeri è inoltre applicabile l'ordinanza del 28 novembre 1983⁵ sulla protezione d'emergenza.

Art. 2⁶ Obbligo di collaborazione

Gli organi della Confederazione e dei Cantoni e gli esercenti delle centrali nucleari sono tenuti a collaborare nel quadro dell'Organizzazione di intervento in caso di

RU RU 1991 1459

¹ RS 732.0

² [RU 1962 1127, 1968 81, 1969 318 n. III, 1971 751, 1978 50 570, 1985 1649, 1990 1882 all. n. 7, 1992 288 all. n. 22; RS 220 disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 10, 520.2 art. 22 cpv. 2 lett. b, 520.3 art. 35, 833.1 all. n. 3. RS 520.1 art. 71]. Vedi ora: la L del 17 giu. 1994 (RS 520.1).

³ [CS 5 3; RU 1948 417, 1949 1595 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 335 342 art. 2, 1961 237, 1968 73 n. I, III, 1970 46, 1975 11, 1979 114 art. 72 lett. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412, 1992 288 all. n. 20 2392 n. I 2, 1994 1622 art. 22 all. 2; RS 173.51 all. n. 5, 415.0 art. 15 n. 3, 616.1 all. n. 10, 661 art. 48 all. 2 lett. d, 833.1 all. n. 2, 921.0 art. 55 n. 3. RS 510.10 all. n. 7]. Vedi ora la LF sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10).

⁴ RS 501

⁵ RS 732.33

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 42 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

aumento della radioattività (OIR). La collaborazione con l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione va disciplinata su base contrattuale.

Art. 3 Misure protettive

¹ La strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD), in appendice, costituisce il riferimento per ordinare e chiedere misure di protezione in seguito ad un evento.

² Le misure di protezione sono ordinate dal Consiglio federale, in casi d'estrema urgenza dalla Centrale nazionale d'allarme (art. 15 cpv. 2).

Art. 4 Basi di calcolo

Quale preparazione ai casi d'intervento, la Commissione federale per la protezione AC (COPAC) elabora le basi di calcolo delle dosi per i diversi tipi di eventi.

Sezione 2:

Struttura dell'organizzazione di intervento, sedi di intervento

Art. 5 Organizzazione d'intervento in seguito ad aumento della radioattività (OIR)

¹ L'OIR comprende:

- a. il Comitato direttivo radioattività (CODRA), con uno stato maggiore;
- b. la Centrale nazionale d'allarme (CENAL);
- c. altre istanze e mezzi conformemente all'articolo 8.

² L'OIR è sostenuta nei suoi interventi:

- a. in tutti i casi d'intervento, dalla Centrale d'informazione della Cancelleria federale (Centr. info);
- b. in presenza di pericolo in seguito ad incidenti nelle centrali nucleari, sia all'interno che all'estero, anche dalla Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) dell'Ufficio federale dell'energia (UFE).

Art. 6 Comitato direttivo radioattività (CODRA)

¹ Fanno parte del CODRA:

- a. il Segretario generale del DFI (Capo del CODRA);
- b. il direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (1° sostituto);
- c. il direttore dell'UFE (2° sostituto);
- d. due rappresentanti dei Cantoni, designati dal Dipartimento federale dell'interno;
- e. il direttore della Direzione del diritto internazionale pubblico;
- f. il direttore dell'Istituto svizzero di meteorologia;

- g. il direttore dell'Ufficio federale della protezione civile;
- h. il sottocapo dello Stato maggiore del gruppo fronte dell'aggruppamento dello stato maggiore generale;
- i. il direttore generale delle dogane;
- k. il direttore dell'Ufficio federale dell'agricoltura;
- l. il direttore dell'Ufficio federale di veterinaria;
- m. il direttore dell'Ufficio federale dei trasporti;
- n. il vicecancelliere responsabile dell'informazione;
- o. se necessario, altri direttori di uffici federali designati dal capo del CODRA.

² Se la sostituzione non può avvenire secondo il capoverso 1, ogni membro del CODRA designa un sostituto; i direttori degli Uffici designano quale sostituto un membro della direzione.

³ Allo stato maggiore del CODRA appartengono:

- a. il capo di Stato maggiore;
- b. il suo sostituto;
- c. altre persone.

I membri dello stato maggiore del CODRA sono designati dal Segretario generale del DFI.

⁴ Sono a disposizione del CODRA:

- a. la Commissione federale per la protezione atomica e chimica (COPAC);
- b. la Commissione federale per la sorveglianza della radioattività (CFSR);
- c. la Commissione federale per la protezione contro le radiazioni (CFR);
- d. la Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari (CSA).

⁵ I membri e gli esperti di queste commissioni vengono convocati dal capo del CODRA, d'intesa con i rispettivi presidenti.

⁶ Per il trattamento di compiti particolari, il CODRA può anche costituire, per un tempo determinato, gruppi di lavoro con specialisti. Esso ne designa, di volta in volta, il direttore responsabile.

⁷ Il CODRA può chiedere al Consiglio federale, tramite il dipartimento competente, l'assegnazione di personale supplementare e l'attribuzione di altri mezzi civili e militari.

Art. 7 Centrale nazionale d'allarme (CENAL)

¹ Nel settore della radioattività, la CENAL comprende:

- a. il personale della CENAL designato a tale scopo;
- b. altri specialisti provenienti dai settori della scienza e dell'economia e da altri organi amministrativi, come pure dalle commissioni peritali COPAC, CFSR, CFR e CSA.
- c. il personale coadiuvante.

² Gli specialisti ed il personale coadiuvante sono incorporati di regola nella frazione dello stato maggiore dell'esercito (art. 19).

Art. 8 Organi e mezzi supplementari

Gli organi ed i mezzi supplementari sono:

- a. il posto d'allarme presso l'Istituto svizzero di meteorologia (PA);
- b.⁷ i servizi dell'Amministrazione federale e del Consiglio dei Politecnici federali;
- c. l'organizzazione di prelievo e di misurazione;
- d. le reti di trasmissione.

Art. 9 Organizzazione di prelievo e di misurazione

¹ L'organizzazione permanente di prelievo e di misurazione comprende:

- a. stazioni di misurazione per la sorveglianza permanente della radioattività dell'aria (posti di preallarme);
- b. una vasta rete di stazioni di misurazione per la sorveglianza permanente della contaminazione del territorio (rete per l'allarme e per la misura automatica delle dosi [NADAM] e rete di misurazione per la sorveglianza automatica delle dosi nei dintorni delle centrali nucleari [MADUK]).

² L'organizzazione di prelievo e di misurazione può essere ampliata dalla CENAL con:

- a. la rete dei propri posti di allarme atomico (PAT) a complemento della rete NADAM;
- b. squadre mobili di misurazione con veicoli di misurazione ed elicotteri militari;
- c. squadre di misurazione del servizio di protezione AC dell'esercito;
- d. laboratori di misurazione per la determinazione della contaminazione, in particolare delle derrate alimentari, foraggi, acqua potabile e per l'abbeverata.

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 18 dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1997 704).

³ Il DFI vigila, con la collaborazione dei Cantoni, affinché i laboratori di misurazione cantonali e privati e l'organizzazione di misurazione siano pronti all'impiego; i laboratori federali sono a disposizione dell'OIR secondo un regolamento speciale.

⁴ In presenza di un evento, l'organizzazione di prelievo e di misurazione è posta in azione dalla CENAL.

Art. 10 Informazione

Specialisti, in particolare degli uffici federali rappresentati in seno al CODRA e delle Commissioni federali peritali (COPAC, CFSR, CFR, CSA) sono a disposizione della Centr. Info della Cancelleria federale per la consulenza tecnica in materia di informazione.

Art. 11 Sedi di intervento

¹ La sede di intervento del CODRA, del suo stato maggiore e dei suoi esperti è quella del Consiglio federale.

² La sede di intervento della Centrale nazionale d'allarme è l'impianto METALERT.

Sezione 3: Compiti e competenze nella OIR

Art. 12 Capo dell'organizzazione di intervento

¹ Il segretario generale del DFI è il capo dell'OIR.

² Egli sorveglia i lavori di preparazione e di coordinamento dell'OIR e fa in modo di assicurare la sua disponibilità di intervento. Informa il Consiglio federale, periodicamente o secondo le necessità, sullo stato dei lavori.

³ Vigila affinché l'idoneità funzionale dell'OIR, o di settori della stessa, venga controllata durante le esercitazioni. Se del caso e d'intesa con gli uffici competenti può a questo scopo coinvolgere anche la Centr. Info, la DSN e altri centri operativi.

Art. 13 Comitato direttivo radioattività (CODRA)

¹ Il CODRA valuta la situazione generale in base alla documentazione sulla situazione radiologica, messa costantemente a sua disposizione dalla CENAL, nonché alle analisi della stessa.

² Esso coordina e consiglia le misure da presentare, per decisione, al Consiglio federale. Queste proposte sono preparate dai dipartimenti competenti.

³ Il CODRA controlla l'esecuzione delle misure prese.

Art. 14 Stato maggiore del CODRA

Amministrativamente, lo stato maggiore del CODRA è sottoposto al capo del CODRA. Ad esso spetta in particolare:

- a. garantire i collegamenti, segnatamente con gli uffici federali e gli esperti rappresentati in seno al CODRA;
- b. convocare, in caso di intervento, i membri del CODRA e i suoi esperti;
- c. informare tempestivamente gli uffici federali interessati da un evento.

Art. 15 Centrale nazionale d'allarme (CENAL)

¹ La CENAL garantisce in permanenza la propria disponibilità d'intervento.

² Essa agisce di propria competenza fino a che il CODRA sia pronto ad intervenire ed ordina nei casi di estrema urgenza, misure immediate per la protezione della popolazione (art. 2 cpv. 1 dell'O del 3 dic. 1990⁸ sulla Centrale nazionale d'allarme).

³ In presenza di un evento, alla CENAL competono, in particolare, i seguenti compiti:

- a. prendere immediatamente contatto con il capo del CODRA o con il suo sostituto, con il capo dello stato maggiore CODRA e con la centrale d'informazione;
- b. allarmare le autorità federali e cantonali e determinati laboratori specializzati;
- c. informare direttamente le autorità e la popolazione, conformemente all'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 dicembre 1990 sulla Centrale nazionale d'allarme;
- d. informare l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e gli stati vicini, conformemente agli accordi esistenti.

⁴ In presenza di evento radiologico, la CENAL si procura i dati e le informazioni necessari per una valutazione ininterrotta della situazione e per l'emanazione di misure di protezione. Essa si incarica, in modo continuo, della loro analisi.

⁵ La CENAL assicura il collegamento e la trasmissione delle informazioni relative alla situazione alla sede d'intervento del CODRA e con la Centr. Info della Cancelleria federale.

Art. 16 Centrale di informazione della Cancelleria federale (Centr. Info)

¹ La Centrale di informazione della Cancelleria federale informa il Consiglio federale, i Cantoni e la popolazione, fatto salvo l'articolo 15 capoverso 3 lettera c.

² Nel caso di evento in una centrale nucleare svizzera, le modalità di informazione sono regolate dalla Cancelleria federale d'intesa con gli uffici federali interessati. La

Cancelleria federale può concludere accordi con i Cantoni interessati in gli esercenti delle centrali nucleari.

Art. 17 Uffici federali

¹ Gli Uffici federali rappresentati in seno al CODRA decidono, al loro interno, i preparativi necessari per assolvere i compiti derivanti da una contaminazione radiologica.

² Essi designano un responsabile ed un sostituto per i preparativi.

³ Garantiscono, in caso di intervento, un servizio di picchetto in grado di svolgere, in ogni momento e tempestivamente, compiti supplementari nell'ambito delle loro attribuzioni.

⁴ Partecipano ai preparativi nel quadro della OIR, nonché alla formazione e alle esercitazioni.

Art. 18 Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN)

¹ La DSN, incorporata nell'UFE, si incarica, in applicazione dell'ordinanza del 28 novembre 1983⁹ sulla protezione d'emergenza, di orientare rapidamente la CENAL circa gli incidenti negli impianti nucleari svizzeri che potrebbero mettere in pericolo lo spazio circostante in seguito ad aumento della radioattività.

² La DSN fa previsioni sull'evoluzione dei guasti negli impianti, la possibile diffusione della radioattività nell'ambiente circostante e le relative conseguenze. Analizza l'efficacia dei provvedimenti adottati dall'esercente dell'impianto nucleare per proteggere il personale e l'ambiente.

³ La DSN consiglia la CENAL in merito alla disposizione di misure per la protezione della popolazione.

⁴ La DSN dispone di un proprio servizio di picchetto e garantisce una propria organizzazione interna per i casi d'emergenza.

Art. 19¹⁰ Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d'allarme (Stato maggiore CENAL)

In presenza di un evento, la CENAL viene rafforzata mediante lo Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d'allarme in conformità dell'ordinanza del 3 dicembre 1990¹¹ sulla Centrale nazionale d'allarme.

⁹ RS 732.33

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'art. 18 dell'O del 13 nov. 1996 sullo Stato Maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d'allarme, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 732.35).

¹¹ RS 732.34

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 20 Esecuzione

¹ I dipartimenti e gli uffici federali partecipanti all'OIR emanano le istruzioni necessarie per la preparazione e l'intervento.

² La concezione della protezione AC coordinata, del 24 gennaio 1990, serve da direttiva per la ripartizione del lavoro tra la Confederazione ed i Cantoni.

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 15 aprile 1987¹² sull'organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività è abrogata.

Art. 22 Modificazione del diritto vigente

1. L'ordinanza del 28 novembre 1983¹³ sulla protezione d'emergenza è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1 lett. c

...

Art. 15 cpv. 2 lett. b

...

Art. 16

...

Art. 26 cpv. 1, lett. c

...

2. L'ordinanza del 30 giugno 1976¹⁴ sulla radioprotezione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 5

...

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1991.

¹² [RU 1987 652, 1988 1403, 1991 68]

¹³ RS 732.33. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

¹⁴ [RU 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 n. 4, 1988 1561]

Appendice
(Art. 3 cpv. 1)

Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD)

1. La SPD fornisce alla OIR il quadro per l'adozione di misure di protezione volte a contenere i rischi per la salute della popolazione a seguito di un evento accompagnato da aumento della radioattività.
2. Grandezze primarie per l'adozione di misure protettive sono la dose prevedibile (a prescindere dalle misure protettive), quella risparmiata e la dose rimanente (dose individuale effettiva oppure dose tiroidea della popolazione maggiormente esposta).

Altri importanti fattori di decisione sono segnatamente:

- il tempo disponibile,
 - l'attuabilità delle misure,
 - gli effetti collaterali dei provvedimenti,
 - l'ulteriore evoluzione probabile della situazione radiologica,
 - la situazione globale.
3. Per ognuna delle principali misure di protezione previste, viene fissata una fascia dosimetrica compresa tra un limite inferiore (LID) e un limite superiore (LSD).
 - 3.1. Se la dose prevedibile è inferiore a LID, la corrispondente misura di protezione non viene adottata.
 - 3.2. Se la dose prevedibile è superiore a LSD, occorre adottare, per quanto possibile e ragionevole, la corrispondente misura di protezione.
 - 3.3. Se la dose prevedibile si situa tra LID e LSD, per decidere le misure protettive s'applicano criteri d'ottimizzazione.

Nell'ottimizzazione si tiene conto, oltre che d'eventuali effetti negativi del provvedimento, soprattutto della dose che quest'ultimo consente di risparmiare. Le misure di protezione sono giustificate unicamente se l'utilità è superiore al danno.

4. Le fasce dosimetriche sono:

Misura protettiva	Dose*	LID	LSD
Permanenza in casa	$H_{\text{eff, ext + inh}}$	1 mSv	10 mSv
Permanenza in cantina/rifugio	$H_{\text{eff, ext + inh}}$	10 mSv	100 mSv
Evacuazione, se la permanenza in luogo protetto è insufficiente o ormai impossibile/irragionevole	$H_{\text{eff, ext + inh}}$	100 mSv	500 mSv
Somministrazione di pastiglie allo iodio	$H_{\text{Sch, inh, iodio}}$	30 mSv	300 mSv
Limitazione nel consumo di beni alimentari	$H_{\text{eff, ing}}$	1 mSv	20 mSv

- * $H_{\text{eff, ext+inh}}$: dose effettiva per irradiazione esterna e inalazione
 $H_{\text{eff, ing}}$: dose effettiva per ingestione
 $H_{\text{Sch, inh, iodio}}$: dose tiroidea per inalazione di iodio radioattivo.
 Per dose s'intende in tutti i casi la dose per esposizione o incorporazione, attendibile nel primo anno dopo l'evento indipendentemente dalla misura di protezione prevista; gli effetti di misure protettive già in vigore vanno nondimeno presi in considerazione.

5. Per misure di protezione non espressamente menzionate nella tabella precedente, quale per esempio lo sgombero, s'applica in generale la fascia dosimetrica compresa fra 1 e 500 mSv.
6. L'organizzazione d'intervento è responsabile del calcolo, del rilevamento e della verifica delle dosi in seno alla popolazione. Quando subentra un evento s'adottano in una prima fase misure drastiche; esse possono successivamente essere allentate, a seconda dei casi. I provvedimenti vengono verificati dal profilo dell'efficacia, correlati con i più recenti bilanci dosimetrici nel quadro della SPD e, per quanto necessario e sensato, adattati alle nuove circostanze.